



Camera di Commercio
Salerno

**Al titolare/legale rappresentante
Impresa/società
(v. elenco allegato)**

Oggetto: Indirizzo PEC iscritto nel RI non riferibile all'impresa/società - comunicazione avvio del procedimento.

Vista la legge 580/1993;

Visto il D.P.R. 581/1995;

Vista la L. 241/1990;

Visti l'art.2190 c.c.;

Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, ai sensi del quale tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;

Visto l'articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, ai sensi del quale le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Vista la Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Considerato che la summenzionata Direttiva contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di:

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

Vista la delega del procedimento di cancellazione dell'indirizzo PEC conferita al Conservatore in data 14/04/2016 dal Giudice del Registro, dott. Salvatore Russo per i casi rientrati nell'ambito di applicazione della citata Direttiva del 27/04/2015;

Vista la disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Salerno del 12/09/2016 pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

Atteso che l'aggiornamento della notizia relativa all'indirizzo PEC costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese/società;

Visto il punto 1.7 della Direttiva in base al quale l'ufficio del registro delle imprese verifica, con modalità automatizzate, se uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata PEC sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa. Nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad un professionista, invita l'impresa a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale provvede alla cancellazione dell'indirizzo PEC.

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, iscritto nel Registro delle Imprese di Salerno per l'impresa/società di cui all'allegato elenco alla presente comunicazione, risulta appartenere a un professionista e/o iscritto per più imprese anche in altri registri delle imprese.

In base alle disposizioni ministeriali ed alla normativa in essere l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista è correttamente attribuibile esclusivamente allo stesso e non può essere utilizzato da un soggetto diverso.

Pertanto, si invita l'impresa/società di cui all'allegato elenco alla presente comunicazione a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata PEC, univoco, valido e attivo entro il termine di **10 (dieci)** giorni dalla presente comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente il predetto termine, si procederà d'ufficio con provvedimento del Conservatore all'iscrizione della notizia che l'indirizzo PEC, attualmente iscritto, non è più riferibile alla impresa/società ed alla cancellazione dello stesso.

Si rammenta che a seguito del summenzionato provvedimento l'impresa/società risulterà priva di un indirizzo PEC, di conseguenza le successive domande di iscrizione di fatti o atti relativi all'impresa/società saranno **sospese** in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno, infine, **rifiutate**. In tale ultimo caso, in ossequio alle indicazioni ministeriali di cui alla citata Direttiva, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista rispettivamente agli artt. 2194 e 2630 c.c.

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione all'albo camerale della Camera di Commercio di Salerno in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione del Conservatore del Registro Imprese e dall'art.8, comma 3 della legge 241/ 1990.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 della L. 241/90, si comunica:

- a) amministrazione competente: Camera di Commercio I.A.A. di Salerno;
- b) oggetto del procedimento: Indirizzo PEC iscritto nel RI revocato - comunicazione avvio del procedimento;
- c) ufficio e responsabile del procedimento: Registro delle Imprese – Dott. Mauro Criscuolo – callcenter@sa.camcom.it;
- d) ufficio presso il quale può prendere visione degli atti: Registro delle Imprese (<http://www.sa.camcom.it/P42A1587C220S214/PEC-imprese-societa.htm>);

*Il Vice Segretario Generale
Dirigente Area Anagrafe e Patrimonio
(Dott. Mauro Criscuolo)*

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Allegato: Elenco n.1149 imprese/società destinatarie della presente comunicazione di avvio del procedimento titolari di indirizzo PEC PROFESSIONISTA.